CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Legislazione Tecnica

OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ORDINI TERRITORIALI
Guida all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Webinar, 10 giugno 2022

Relatore: Rosalisa Lancia

Agenda

Legislazione Tecnica

- Natura e finalità dell'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza
- Ordini e Collegi professionali: obbligo di rendere l'attestazione
- Soggetto che rende l'attestazione negli Ordini e Collegi professionali
- Dati oggetto di attestazione: analisi di compatibilità e applicazione ad Ordini e Collegi
- Responsabilità per mancata pubblicazione dell'attestazione
- Vigilanza di ANAC

- Gli Ordini professionali, sia di livello nazionale che territoriale, sono tenuti all'assolvimento di obblighi di trasparenza
- Gli obblighi di trasparenza sono adempiuti secondo criteri di semplificazione espressi dalla Delibera ANAC 777/2021
- L'assolvimento degli obblighi di trasparenza è monitorato dal RPCT secondo le previsioni del PTPCT dell'ente
- ANAC controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando –se del caso- l'assolvimento degli obblighi da parte degli enti (art. 45, co. 1D.Lgs. 33/2013)
- ANAC controlla l'operato dei RPCT cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni
- Per le proprie attività di vigilanza ANAC fa leva sull'attestazione demandata a OIV o strutture con funzioni analoghe

Art. 14, co. 4 lett. g D. Lgs. 150/2009
«L'Organismo indipendente di valutazione della performance …. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo»

Legislazione Tecnica

- L'attestazione ex art. 14, co.4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009 è uno strumento attraverso cui l'ente, mediante il proprio OIV, esprime una valutazione sullo stato di adeguamento alla normativa di trasparenza
- Tala attestazione ha ad oggetto
 - ✓ l'assolvimento di obblighi di pubblicazione
 - ✓ la predisposizione di misure organizzative
 - ✓ l'individuazione dei responsabili
 - ✓ l'esistenza di filtri o soluzioni tecniche che impediscano ai motori web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione Trasparente
- Tale attestazione costituisce anche uno strumento di monitoraggio con cadenza annuale sulla conformità a taluni obblighi di trasparenza

L'obbligo dell'attestazione nasce:

- in relazione al processo di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza della trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. Riforma Brunetta)
- Come un adempimento specifico dell'OIV: «*L'Organismo indipendente di valutazione della performance (…..) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance*)»
- Gli Ordini e Collegi professionali non sono tenuti alla nomina di un OIV

DL 101/2013 convertito in L. 125/2013 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» (modificata dal c.d. «Decreto fiscale» DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019)

- 2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad ***eccezione dell'articolo 14*** nonche' delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

Perimetro normativo di riferimento

- Art. 14, co.4, lett. g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
- Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 «*Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'autorità*»
- D.Lgs. 33/2013
- Del. ANAC 1310/2016
- Del. ANAC 777/2022
- Normativa secondaria e regolamentazione attuativa di tempo in tempo adottate dalle autorità competenti

Modalità di predisposizione dell'attestazione

- L'attestazione prevede la compilazione di n. 3 documenti funzionali l'uno all'altro
 1. Attestazione
 2. griglia di rilevazione
 3. documento di sintesi
- Il modello di ciascun documento è fornito da ANAC con delibera 201/2022;
- Gli obblighi di trasparenza da attestare variano di anno in anno

Attestazione dell'OIV e mancanza dell'OIV

- La circostanza che l'ente non sia dotato di OIV non esime l'ente dal rendere l'attestazione; in questo caso subentra la struttura con funzioni analoghe

- La Del. ANAC 201/2022 fornisce indicazioni alle PA (….) ***agli ordini professionali*** e ai rispettivi OIV organismi con funzioni analoghe in merito all'attestazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g del D.Lgs. 150/2009. In particolare:
 - ✓ illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni
 - ✓ contiene prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'ANAC intende effettuare nel 2022, anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.
- Tale adempimento è strettamente collegato all'art. 45, co. 1, del D.lgs. 33/2013 cheattribuisce ad ANAC il compito di controllare «*l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza*».

- Al fine di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ANAC –con cadenza annuale- individua specifiche categorie di dati di cui gli OIV o organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione ad una determinata data, che di solito è il 31 marzo, ma per il 2022 è il **31 maggio 2022**
- Relativamente all'attestazione 2022, questa, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, deve essere pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente entro il **30 giugno 2022**
- La sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad ANAC entro il 30 giugno 2022 all'indirizzo attestazioni.oiv@anticorruzione.it

Ai sensi della Del. 201/2022 sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, limitatamente egli obblighi di pubblicazione «compatibili» con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da tali enti secondo le indicazioni fornite con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021

- Ai fini della predisposizione dell'attestazione da parte degli Ordini, gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano il modello dell'Allegato 1.1.

- Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT, specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

- La competenza del RPCT a rendere l'attestazione deve essere inserita e motivata nel PTPCT

Modalità per rendere l'attestazione

Legislazione Tecnica

L'attestazione viene resa attraverso i seguenti passaggi

1. Compilazione griglia di rilevazione
2. Compilazione documento di attestazione
3. Compilazione scheda di sintesi

Gli Ordini compilano

- Documento di attestazione contraddistinto con Allegato 1.1 alla Del. 201/2022
- Griglia di rilevazione di cui all'Allegato 2.1 A alla Del. 201/2022
- Scheda di sintesi di cui all'Allegato 3 alla Del. 201/2022

La compilazione tiene conto dei dati pubblicati dall'ente nella Sezione AT alla data del 31 maggio 2022

- La pubblicazione dell'attestazione deve essere fatta entro il 30 giugno 2022
- L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, sono pubblicate nella Sezione AT/Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominati/Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
- La sola griglia di rilevazione deve essere trasmessa dal RPCT ad ANAC all'indirizzo attestazioni.oiv@anticorruzione.it
- **La pubblicazione e il contestuale invio ad ANAC della griglia di rilevazione compete al RPCT**

Il RPCT comunica al Consiglio Direttivo la predisposizione dell'attestazione e il completamento dei dovuti adempimenti; il Consiglio direttivo ne prende atto nel proprio verbale

Legislazione Tecnica

Griglia di rilevazione

CRITERI DI COMPILAZIONE

- La griglia di rilevazione pertinente è quella di cui all'Allegato 2.1.A
- Preliminarmente alla compilazione vanno inseriti obbligatoriamente tutti i dati identificativi richiesti
- Relativamente alla cella «tipologia di ente» va selezionato il valore «Ordini e Collegi»
- Relativamente alla cella «soggetto che predisposto la griglia» va selezionato RPCT (la De. 201/2022 esplicitamente richiede che -in assenza di OIV- la compilazione sia fatta dal RPCT)
- Va inserito il link alla pagina della sezione AT dove la griglia è stata pubblicata

Griglia di rilevazione

CRITERI DI COMPILAZIONE (continua)

- Per ogni dato richiesto dalla griglia, vanno verificatati i seguenti parametri di valutazione:
 - ✓ pubblicazione
 - ✓ completezza del contenuto
 - ✓ completezza rispetto agli uffici
 - ✓ aggiornamento
 - ✓ apertura del formato
- per ciascuno di questi parametri da indicato un valore che esprime il grado di adempimento da parte dell'ente
- Qualora uno o più obblighi non siano strutturalmente applicabili, va inserito N/A
- Non sono ammessi campi vuoti, cioè privi dei valori; i campi non compilati saranno considerati equiparati a 0 (zero)
- La rilevazione ha ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente alla data del 31 maggio 2022

Griglia di rilevazione – Parametri di valutazione

PUBBLICAZIONE E QUALITA' DEI DATI (valori tra 0 e 2)

Il dato è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente?

Valore 0 – Non è pubblicato
Valore 1 – E' pubblicato in una sezione diversa da quella denominata Amministrazione Trasparente
Valore 2 - E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente

Campo Note – indicare l'eventuale altra area/sezione diversa da AT in cui risulta pubblicato il dato e se è stato inserito un link alla sezione AT

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO (valori tra 0 e 3)

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Valore 0 – Il dato non è pubblicato
Valore 1 – Le informazioni sono pubblicate in una percentuale compresa tra 1 e il 33%
Valore 2– Le informazioni sono pubblicate in una percentuale compresa tra il 34 e il 66%
Valore 3 – Le informazioni sono pubblicate in una percentuale compresa tra 67 e il 100%

Griglia di rilevazione – elementi in valutazione (segue)

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI (valori tra 0 e 3)

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Valore 0 – non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici
Valore 1 – il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa tra 1 e il 33%
Valore 2– il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa tra il 34 e il 66%
Valore 3 – il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa tra 67 e il 100%

AGGIORNAMENTO (valori tra 0 e 3)

L'aggiornamento va valutato con riferimento alla cadenza prevista dalla norme o dal PTPCT Sezione Trasparenza
La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

Valore 0 – non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né dalla pagina web né dai documenti
Valore 1 – il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa tra 1 e il 33%
Valore 2– il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa tra il 34 e il 66%
Valore 3 – il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa tra 67 e il 100%

Legislazione Tecnica

Griglia di rilevazione – elementi in valutazione (segue)

APERTURA FORMATO (valori tra 0 e 3)

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Valore 0 – il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es jpeg, tif, pdf scannerizzato)
Valore 1 – il formato di pubblicazione è aperto (ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (xls, html) per una percentuale di documenti compresa tra 1 e il 33%
Valore 2– il formato di pubblicazione è aperto (ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (xls, html) per una percentuale di documenti compresa tra 34 e il 66%
Valore 3 – il formato di pubblicazione è aperto (ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (xls, html) per una percentuale di documenti compresa tra 67 e il 100%

FORMATO E DATI DI TIPO APERTO

Art. 1 co. 35 L. 190/2012

«Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità»

Un formato aperto indica una specifica tecnica di pubblico dominio, utilizzata per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali libera da restrizioni legali per il suo utilizzo.

L'AGID con periodicità annuale istruisce e aggiorna un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle PPAA

Art. 1, co. 1 D.Lgs. 82/2005

l-bis) **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

l-ter) **dati di tipo aperto**: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

Fonte: Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati (all. 5, Del. 201/2022)

Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati (allegato 5, Del 201/2022)

COMPLETEZZA

- Un dato è pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici (strutture interne e uffici periferici)
- Esattezza è la capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere
- Accuratezza è la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative

Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati (allegato 5, Del 201/2022)

AGGIORNAMENTO

- Per ciascun dato deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento nonché l'arco temporale cui lo stesso dato o categoria di dati si riferisce
- Per «aggiornamento» non si intende la modifica del dato, ma solo il controllo della sua attualità (ad es. nel caso dei cv vi è solo bisogno di verificare l'attualità delle informazioni e non necessariamente di chiedere un cv nuovo)
- Per dar conto della verifica, in ogni pagina della sezione AT deve essere indicata la data di aggiornamento
- Il D.Lgs. 33/2013 indica 4 frequenze di aggiornamento a seconda della natura dei dati
 - ✓ Annuale
 - ✓ Semestrale
 - ✓ Trimestrale
 - ✓ Tempestivo
- se il D.Lgs. 33/2013 non menziona la cadenza, questa è da intendersi tempestiva, ovvero nell'immediatezza della loro adozione
- I dati sono pubblicati per 5 anni decorrenti dal 1 gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione; fanno eccezione i dati riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai titolari di consulenza e collaborazione (cfr. art. 14.2 e 15.4)
- La sezione Trasparenza del PTPTC individua la cadenza per l'aggiornamento dei dati

Legislazione Tecnica

Attestazione (All. 1.1 alla delibera ANAC 201/2022)

- L'attestazione viene resa su un modello predefinito da ANAC
- Va fatta su carta intestata dell'ente con riferimento al RPCT
- Nell'ambito della lettera A del modello va indicato che l'attestatore è il RPCT (nome, cognome e CF) e che l'ente non si è dotato di un OIV per esplicita previsione normativa (DL 101/2013)
- L'attestazione si rende barrando le caselle corrispondenti
- L'attestazione deve essere sottoscritta e datata

Scheda di sintesi (All. 3 alla delibera ANAC 201/2022)

- L'attestazione viene resa secondo un modello indicato da ANAC
- Fornisce indicazioni in merito a
 - ✓ data della rilevazione (data di inizio e data di fine)
 - ✓ estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
 - ✓ procedure e modalità seguite per la rilevazione, quali verifica svolta dal RPCT, esame della documentazione e delle banche dati, colloqi con i responsabili della trasmissione dei dati, colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati, verifica diretta sul sito istituzionale
 - ✓ aspetti critici riscontrati

Attività di controllo interno successive all'attestazione

- Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione e all'invio ad ANAC della griglia di rilevazione, avrà cura di assumere tutte le iniziative utili a superare le criticità segnalate nell'attestazione entro la data del **31 ottobre 2022**
- I RPCT che alla data del 31 maggio 2022 hanno evidenziato nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione –attribuendo nella colonna «completezza di contenuto» un valore inferiore a 3- avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dall'ente, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nelle griglia
- Il RPCT annotano gli esiti di questo monitoraggio utilizzando un'altra griglia di monitoraggio già resa disponibile ad integrazione della delibera 201/2022, aggiornando i valori attribuiti nella colonna «completezza di contenuto entro la data del 31 ottobre 2022
- Questa griglia di monitoraggio dovrà essere pubblicata nella stessa sezione in cui è stata pubblicata l'attestazione entro la data del **10 novembre 2022**
- Entro la medesima data del 10 novembre 2022 inoltre la sola griglia di monitoraggio dovrà essere trasmessa ad ANAC all'indirizzo attestazioni.oiv@anticorruzione.it
- Sulla base dei monitoraggi acquisiti, le misure assunte dagli RPCT in esito alle carenze significative possono essere oggetto di valutazione di ANAC ex art. 45, co. 2 Decreto Trasparenza

Art. 45, 2 D.Lgs. 33/2013 - L'autorita' nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorita' nazionale anticorruzione puo' inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Obblighi di pubblicazione

La Del. 201/2022, relativamente agli Ordini professionali, chiede di attestare la pubblicazione dei seguenti dati:

1. Consulenti e collaboratori (art. 15)
2. Enti controllati (art. 22)
3. Pagamenti dell'amministrazione (art. 4bis, 33)
4. Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 con esclusivo riferimento alla pubblicazione del rendiconto della raccolta
5. fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19
6. Altri contenuti – prevenzione della corruzione

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le PPAA pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP dei relativi dati ai sensi dell'art. 53, co. 14, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le PA pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il DFP consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (continua)

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le PA pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo
				Per ciascun titolare di incarico:	
				1) curriculum vitae, redatto preferibilmente in formato europeo, o con contenuti analoghi	Tempestivo
				2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo
				3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo
				Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo

COLLABORATORE O CONSULENTE	ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO	OGGETTO DI INCARICO	COMPENSO LORDO	DICHIARAZIONE ART. 53, C. 14, D.LGS. N. 165/2001 DEL CONSULENTE E ATTESTAZIONE DELL'ENTE	DICHIARAZIONE EX ART. 15, LET. C D.LGS. 33/2013	CV
Nome del consulente	Contratto o lettera di incarico	Descrizione della tipologia di incarico		Allegare dichiarazione del consulente/collaboratore e attestazione dell'organo direttivo/legale rappresentante	Allegare dichiarazione del consulente/collaboratore	Allegare cv del consulente/collaboratore (in formato europeo o con contenuti analoghi)

Va inoltre pubblicata la tabella inoltrata al Dipartimento Funzione Pubblica (link PerlaPA)

Qualificazione dell'incarico di docenza: appalto di servizi o consulenza/collaborazione?

La Procura contabile ha contestato al dirigente di un Ente locale l'affidamento diretto delle docenze per attività di formazione, ritenendole prestazioni di lavoro autonomo soggette a procedure comparative.
Di contrario avviso il Collegio contabile del Piemonte (sentenza Corte dei conti n. 120/2022) secondo cui, sia la precedente disciplina degli appalti sia quella contenuta nel nuovo codice (art. 36 d.lgs. 50/2016), consentirebbero l'affidamento diretto **in quanto appalto di servizi.**

Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna PA pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato (continua)

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1 .

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Enti controllati	Società partecipate	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Annuale
		Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo
	Enti pubblici vigilati, enti controllati	Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dagli ordini o dai collegi professionali ovvero per i quali gli stessi abbiano il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore degli ordini o dei collegi professionali o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale
			Per ciascuno degli enti:	
			1) ragione sociale	Annuale
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'ordine o del collegio professionale	Annuale
			3) durata dell'impegno	Annuale
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'ordine o del collegio professionale	Annuale
			5) numero dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale
			Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale

Art. 4 bis - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", **i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.**

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale
	Pagamenti informatici	Art. 36 d.lgs. 33/2013 Art. 5 d.lgs. n. 82/2005	Pagamenti informatici tramite la piattaforma PagoPa o IBAN	Effettuazione dei pagamenti informatici mediante la piattaforma del sistema PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, pubblicazione dell'IBAN	Tempestivo

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

(…)

Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, co. 1, lett. a)	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza, soltanto ove effettuati, che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo
		Art. 42, co. 1, lett. b)		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari, nel caso se ne verifichino i presupposti.	Tempestivo
		Art. 42, co. 1, lett. c)		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo

Nell’attestazione OIV 2022 i dati da pubblicare fanno esclusivo riferimento alla pubblicazione del rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid ove ricevuti (art. 99, co. 5 DL 34/2020)

Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 43	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale
		Art. 1, co. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, co. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

- ANAC vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali degli enti
- ANAC verifica nei siti web istituzionali di un campione di enti l'avvenuta pubblicazione entro il 30 giugno 2022 del Documento di attestazione, Griglia di rilevazione e Scheda di sintesi e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e delle proprie istruzioni
- ANAC tiene conto dei valori esposti nelle griglie di rilevazione acquisite tramite posta elettronica
- ANAC si riserva di segnalare agli enti interessati
 - ✓ i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza
 - ✓ Le ipotesi in cui si rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione AT

- Alla verifica svolta da ANAC può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza che ha finalità di riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati
- Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

consulenza@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2022
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi